COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

63.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3997) . 715

PRESIDENTE . . . 715, 716, 717, 719, 720, 724
CERARONI 716, 718
COCCO MARIA 717, 718, 719, 720
GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 718, 719, 720, 724
MACCHIAVELLI 717, 719
SANTAGATI 717, 719
SPINELLI, *Relatore* 715, 717, 719
VESPIGNANI 719

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3158) 724

PRESIDENTE 724, 725
CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 725
DAL SASSO 725
PAVONE, *Relatore* 724
SANZA 725
SPINELLI 725
VESPIGNANI 725

Votazione segreta:

PRESIDENTE 731

La seduta comincia alle 9,15.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma di Stato ».

L'onorevole Spinelli ha facoltà di svolgere la relazione.

SPINELLI, *Relatore*. Il presente disegno di legge riguarda l'inquadramento in ruolo dei dipendenti di imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Più volte è stato sollevato il problema dell'abolizione dell'appalto soprattutto per due ordini di motivi: il primo di carattere giuridico e l'altro di carattere economico, principalmente per quello che riguarda il servizio facchinaggio.

Questo provvedimento non è il primo nella sua specie in quanto segue quello fatto per i lavoratori dipendenti da imprese

appaltatrici di servizi dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (mi riferisco alle leggi n. 880 del 29 ottobre 1971 e n. 5 del 7 gennaio 1974).

Le cooperative e le zone interessate sono le seguenti: Tortona, Margherita di Savoia, Barletta, Volterra, Tarquinia, Castellammare di Stabia, Venezia e Bari, per un complesso di 580 lavoratori.

Nella relazione è messo in evidenza come questo provvedimento, in accoglimento alle richieste avanzate dai lavoratori, venne a suo tempo stilato d'accordo con i sindacati.

Dico questo per fare poi alcune considerazioni che sono legate alla presentazione di un mio emendamento.

L'articolo 1, prevede il passaggio in gestione diretta dei servizi appaltati e l'assunzione (dietro domanda da presentarsi entro 30 giorni dal bando di concorso) di tutti i dipendenti delle cooperative in servizio alla data del 1° luglio 1973.

Perché il 1° luglio 1973, cioè più di due anni e mezzo fa? Questo periodo così lontano ha la sua giustificazione nel fatto che nella proposta si mantiene la data fissata dal lontano accordo Governo-sindacati.

Tuttavia non ritengo opportuno mantenere questa data, sia perché molti lavoratori anziani sono andati in pensione sia perché c'è una serie di forze giovani che invece ha acquisito una esperienza che può essere molto utile all'amministrazione.

Per questo mi sono permesso di proporre, con un emendamento, lo spostamento di tale data al 31 dicembre 1974.

L'articolo 2 fa sorgere un altro problema, direi un problema di carattere umano, al quale il relatore non ha saputo dare risposta: i requisiti necessari per partecipare al concorso, per i dipendenti, sono quelli richiesti dalle vigenti leggi per l'assunzione del personale dell'Amministrazione, con la sola eccezione dell'età, che non deve essere superiore ai 50 anni o al massimo 55 anni per i dipendenti che abbiano 7 anni di lavoro continuato presso la cooperativa.

È un problema, come dicevo, essenzialmente umano ed il relatore in proposito si è posto alcune questioni: non era possibile procedere con questo provvedimento ad un aumento del limite d'età al di sopra dei 55 anni, anche perché questo provvedimento è strettamente legato ai precedenti adottati per i dipendenti degli appalti delle ferrovie. Difficile anche prevedere in questo provvedimento l'istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento, che avrebbe comportato oneri aggiuntivi e un emendamento in tal senso dovrebbero essere oggetto di valutazione sia da parte della Commissione affari costituzionali che della Commissione bilancio.

Sia da parte dell'azienda sia da parte dei lavoratori, sia da parte dello stesso Governo ci sono delle sollecitazioni a che questo provvedimento sia approvato al più presto; penso perciò che si debba giungere alla rapida approvazione di questo provvedimento con l'impegno da parte del Governo a cercare di superare le difficoltà, eventualmente con un provvedimento a parte, che istituisca il ruolo transitorio ad esaurimento. Mi sono permesso di scindere le due cose, data l'urgenza segnalata dalle parti interessate ed anche perché la scadenza del 1° gennaio 1976 deve mettere l'azienda in condizione di operare con chiarezza.

Non mi soffermo sugli altri articoli: l'articolo 3 riguarda la modifica della tabella degli organici per far posto ai nuovi assunti; l'articolo 4 contempla gli adempimenti relativi ai concorsi; l'articolo 5 il trattamento di quiescenza, cui si applicano i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 1092; l'articolo 6 contempla la copertura.

Vorrei fare un'ultima considerazione; quella cioè che abbiamo pressioni per inserire in questo provvedimento altri servizi appaltati (per esempio, dal consiglio di fabbrica dell'azienda dei monopoli di Bologna) ma credo che dovranno essere visti caso per caso e con provvedimenti successivi.

Con gli emendamenti all'articolo 1 che ho preannunciato raccomando alla Commissione di approvare al più presto il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento, con le modifiche suggerite dal relatore, in quanto esso rientra in una linea che l'amministrazione intende seguire per assorbire tutte le attività appaltate. La spesa che si verrebbe a sostenere non sarebbe molto elevata in quanto l'onere di 1 miliardo e 800 milioni è largamente inferiore alla spesa che l'amministrazione affrontava in precedenza (credo fosse di 3 miliardi).

Ritengo che le modifiche proposte dal relatore al secondo comma dell'articolo 1 e cioè quella relativa alla soppressione delle parole « entro il limite massimo di 580 unità » e quella relativa alla sostituzione delle parole « 1° luglio 1973 » con « 31 dicembre 1974 » si inseriscano molto bene nel contesto del provvedimento che mira in sostanza a risolvere tutti i problemi dei lavoratori impegnati nel settore.

SANTAGATI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento in quanto esso risolve un problema che coinvolgeva da tempo le categorie interessate. Questo disegno di legge è molto analitico e riecheggia quello adottato, a suo tempo, per risolvere il problema che si era creato nel settore delle ferrovie dello Stato.

Circa la questione più generale di una ristrutturazione del settore dei tabacchi, colgo l'occasione per rinnovare al sottosegretario, onorevole Galli, l'invito a che si operi una più vasta e completa ristrutturazione in modo da investire tutti i settori dell'azienda.

MACCHIAVELLI. Anche il nostro gruppo è d'accordo per l'approvazione del provvedimento testé illustrato dal relatore onorevole Spinelli. Mi associo, inoltre, all'invito rivolto dal collega onorevole Santagati al Governo affinché quest'ultimo presenti sulla materia della ristrutturazione della azienda un organico disegno di legge.

Il nostro gruppo al riguardo ha già predisposto una propria iniziativa legislativa che in caso di indugio prolungato si riserva di presentare.

COCCO MARIA. Ritengo opportuno e valido il provvedimento in discussione, ma ritengo opportuno che esso venga completato. Convengo che ci si muove sulla scia di provvedimenti già adottati per il personale ferroviario e che il provvedimento è atteso, tuttavia un promemoria di un consorzio nazionale delle cooperative solleva una serie di problemi di cui occorre tenere conto: si richiede l'assunzione di tutti i soci e i dirigenti delle cooperative a prescindere dal limite di età e dell'idoneità fisica, con il rispetto delle qualifiche professionali maturate, il riconoscimento dell'anzianità, la ricostruzione, nell'ambito del monopolio di Stato, della carriera a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro. Chiedo al Governo quali impegni possa assumere al riguardo.

PRESIDENTE. Vorrei dire, a proposito dei rilievi sollevati dall'onorevole Maria Cocco, che i dipendenti delle cooperative hanno un contratto collettivo che contempla anche la retribuzione che percepiscono; non possiamo, quindi, adottare provvedimenti che riducano i salari oggi in vigore.

Molti dipendenti delle cooperative appaltatrici perderebbero quote ingenti di salario (50.000-60.000 lire) né sarebbe facile, per l'età che hanno, trovare un'altra occupazione.

Per dovere d'ufficio devo comunicare questi casi alla Commissione, avendo ufficialmente ricevuto richieste di udienza da parte di questi consociati. I rilievi sono pervenuti tardi, ma occorre farsene carico; la normativa inoltre non tiene sufficientemente conto del personale impiegatizio. Diverse determinazioni furono assunte per il personale degli aboliti servizi delle imposte di consumo. La questione non è facilmente superabile senza creare discriminazioni.

SPINELLI, *Relatore*. Vorrei fare alcune osservazioni sulle dichiarazioni che sono state fatte. Vorrei sottolineare che questo provvedimento risponde a certe esigenze di carattere giuridico-economico e di moralizzazione di questo settore.

PRESIDENTE. C'è un contratto collettivo a carattere nazionale.

SPINELLI, *Relatore*. Vorrei dire che questo provvedimento non nasce ora, ma è nato nel 1973, si conosce dal 1973 e da tale data non è stato modificato il trattamento.

Non so che cosa pensi il Governo: ritengo sia difficile rivedere integralmente il problema del trattamento economico, che si traduce in costi ingenti.

Tengo a precisare che ci sono dei lavoratori che rinunciano a 30-40 mila lire al mese pur di entrare nel monopolio, perché entrare nell'azienda comporta tutta una serie di benefici; non ultimo quello della sicurezza del posto di lavoro. In considerazione anche di questo fatto, che si risolve in un interesse preciso sia dell'azienda sia dei lavoratori, insisto per l'approvazione di questo provvedimento nei termini da me espressi in sede di relazione.

Per quanto riguarda il problema dell'età, non sappiamo quanti siano coloro che hanno superato il 55° anno d'età, tuttavia vorrei sottolineare alla Commissione che noi

abbiamo fatto questo provvedimento nel 1973, quando i lavoratori che avevano superato il 55° anno di età erano un certo numero, ora quanto più andiamo avanti, tanto più aumenta il numero dei lavoratori che supera tale limite.

Comunque sono disposto a rivedere il problema del limite d'età, ma da parte nostra si insiste nell'approvazione di questo provvedimento che riteniamo risolva intanto un problema di fondo, dando alla azienda la possibilità di riavviare una seria programmazione in questo settore.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se è vero che il problema è nato nel 1973, con un accordo firmato insieme con tutti i sindacati, è anche vero che è poi stato rivisto nel 1975 con un nuovo accordo firmato dal sottoscritto con i rappresentanti sindacali.

Ho avuto numerosi incontri con le rappresentanze sindacali e numerose sedute di consiglio di amministrazione, dove sono rappresentati tutti i sindacati in quanto rappresentanti del personale. Devo dire che mai una volta mi è stata rivolta una qualsiasi eccezione ai termini contemplati dal disegno di legge; ho ricevuto invece numerose sollecitazioni per una sua rapida approvazione.

Mi faccio carico delle sollecitazioni degli onorevoli Santagati e Macchiavelli, e sto cercando di fare ogni sforzo perché la situazione non si deteriori.

Prendo visione questa mattina delle richieste di modifica avanzata dall'onorevole Cocco Maria: ritengo che il loro accoglimento comporterebbe, non solo delle modificazioni radicali al provvedimento, ma anche una vistosa deroga alle norme generali sull'ordinamento del personale dello Stato. La richiesta di assunzione di tutti i dipendenti delle aziende appaltatrici, impiegati e operai, senza alcuna limitazione d'età mi sembra francamente eccessiva.

Ricordo il precedente del personale degli aboliti servizi delle imposte di consumo: credo che si sia tutti d'accordo nel constatare quali difficoltà abbia creato il fatto che alcune persone, sempre nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, percepiscano il triplo e a volte il quadruplo dei colleghi che svolgono analoghe se non superiori mansioni.

Mi permetto quindi di chiedere che il provvedimento venga approvato così come è stato sottoposto alla vostra attenzione, facendo, peraltro, presente che il Governo si farà carico, per le obiezioni e perplessità sollevate nel corso della discussione, di esaminarle con coscienza e serietà.

Non so quali effetti potrà avere, presso il personale interessato, un eventuale ritardo dell'*iter* di questo provvedimento.

COCCO MARIA. Mi rincresce sottolineare ancora come la figura del socio della cooperativa venga discriminata nell'attuale disegno di legge. I rilievi pervenuti appaiono fondati ed è opportuno valutarli con attenzione nell'interesse di tutti i lavoratori.

CESARONI. Devo dire che sono d'accordo con quanto detto dal sottosegretario onorevole Galli.

Il provvedimento oggi al nostro esame si discute dal lontano 1973; ho partecipato, insieme ad altri colleghi, a numerose assemblee del personale dei lavoratori i quali hanno sempre sollecitato ed auspicato una rapida approvazione del disegno di legge così come era stato concordato con i sindacati.

L'ulteriore rinvio dell'approvazione di questo provvedimento provocherebbe, a mio giudizio, un inasprimento dello stato di malcontento, del resto già in atto, che inevitabilmente danneggerebbe la stessa azienda.

Si è detto prima che coloro i quali lavorano nelle cooperative hanno preferito, pur perdendo qualche vantaggio economico, entrare nell'amministrazione dello Stato; questo è vero ma dobbiamo anche tener presente che questa scelta è stata operata in considerazione di tutti i benefici spettanti a questo personale che entra a far parte dell'amministrazione statale.

Per quanto riguarda gli aspetti della questione, cioè il rinvio dell'esame per un maggior approfondimento della materia, siamo contrari in quanto non si farebbe altro che perdere tempo, in aggiunta a quello già perso. Devo anche dire che non abbiamo ricevuto alcun telegramma o documento di lamentale da parte del personale interessato, abbiamo soltanto avuto, e ce ne facciamo carico, sollecitazioni per una rapida approvazione del disegno di legge.

Quindi chiederei alla collega Cocco di ritirare la sua obiezione all'approvazione di questo disegno di legge, mi pare infatti che ci sia la disponibilità da parte di tutti a risolvere gli eventuali problemi che do-

vessero emergere durante l'*iter* del provvedimento al Senato.

Occorre dare una prova di buona volontà da parte della Commissione approvando il disegno di legge, per questo motivo noi insistiamo, per la sua definizione nella seduta odierna.

VESPIGNANI. Vorrei ricordare alla onorevole Cocco Maria che i consorzi di cooperative sono organismi tecnici e non abilitati alla stipulazione di contratti nazionali, di stretta competenza delle organizzazioni sindacali.

MACCHIAVELLI. Mi pare che le considerazioni fatte dalla collega onorevole Cocco siano da tenere presenti. A questo riguardo il rappresentante del Governo, pur avendo avanzato alcune perplessità ed alcune riserve, ha anche dichiarato che si impegna a fare un'indagine, ora tale indagine non può essere certo portata a termine in pochi giorni.

Pertanto, di fronte alla necessità, sulla quale tutte le forze politiche sono d'accordo, di approvare questo provvedimento, che peraltro si ricollega a due accordi, uno del 1973 e uno molto più recente del 1975, dove certamente tutte le questioni sono state esaminate, mi pare che si possa concordare con la proposta dell'onorevole Cesaroni. Approviamo cioè questo provvedimento, che ci offre la garanzia dell'accordo preventivo di tutte le rappresentanze sindacali; se poi emergessero i problemi che qui sono stati sollevati, il Senato, in seconda lettura, potrà apportare gli eventuali emendamenti e le eventuali correzioni.

Pur apprezzando, perciò, il contributo offertoci dall'onorevole Cocco, di fronte alle assicurazioni del Governo, la nostra parte ritiene di dover insistere perché il provvedimento sia approvato.

SANTAGATI. Mi sembra che talune novità che sono emerse nel corso del dibattito diano adito ad alcune meditazioni. Noi dobbiamo valutare se il provvedimento debba essere adottato così come lo ha predisposto il Governo o se invece sia suscettibile di qualche miglioramento attraverso alcuni emendamenti.

Mi sembra che anche il relatore si sia fatto carico di preannunicare alcuni emendamenti, pertanto io non vedo la ragione di ricorrere all'espediente di eventuali emendamenti al Senato in seconda lettura. Questo modo di procedere, poi, non servirebbe neanche a guadagnare tempo perché se il Senato approvasse degli emendamenti, il provvedimento tornerebbe in questo ramo del Parlamento.

Se siamo dell'avviso di migliorare il testo sulla base di ulteriori emendamenti, proporrei di rimandare la decisione di qualche giorno, *rebus sic stantibus*, essendo ormai evidente una larga convergenza sull'approvazione finale di questo provvedimento. In tal modo noi avremo la certezza di far uscire di qui un provvedimento soddisfacente, come del resto è stato sempre nelle nostre tradizioni.

Se siamo convinti di migliorare questo provvedimento, come credo sia nelle intenzioni di tutti, non vedo la ragione perché ciò non si debba fare.

Se invece siamo convinti che così come è formulato il disegno di legge risponde a tutte le esigenze del settore è bene che si approvi subito.

COCCO MARIA. Forse sarebbe opportuno un rinvio della discussione.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento, studiato dal Governo, si giova degli aiuti e dei suggerimenti offerti dalle organizzazioni sindacali. Questo provvedimento, in sé modesto, è venuto ad assumere un valore di test.

Al riguardo il Governo ha ritenuto opportuno di allegare, al testo in esame, una tabella atta a fugare gli eventuali dubbi e contestazioni.

Ribadisco l'utilità del provvedimento, con le modifiche proposte dal relatore, e ne raccomando l'approvazione dichiarandomi contrario ad ipotesi di rinvio.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per permettere agli onorevoli colleghi di partecipare alle votazioni in corso in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle 11,20.

SPINELLI, *Relatore*. Mi pare che gli emendamenti che ho preannunciato cui il Governo è favorevole, vengano incontro alle esigenze dei lavoratori.

Esistono due problemi: uno riguarda i lavoratori delle cooperative che hanno superato il 55° anno d'età. Tale problema può essere risolto, o attraverso il lavoro stagionale oppure attraverso l'istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento.

L'altro problema è quello del trattamento economico. A questo proposito bisogna tener presente che i lavoratori che fanno domanda per entrare nell'azienda perdono una parte del salario giornaliero, ma acquistano una serie di benefici sotto altri aspetti.

Ritengo invece che assunzioni da parte dell'azienda tali da mantenere ai nuovi assunti uno stato giuridico e salariale diverso da quello vigente per il resto del personale, aprirebbero il grosso problema di un trattamento differenziato a parità di lavoro.

In conclusione, ribadisco la necessità di approvare questo provvedimento, con gli emendamenti che ho preannunciato; con una diversa soluzione, a mio avviso, ci assumeremo delle grosse responsabilità nei confronti dei lavoratori.

COCCO MARIA. Per parte mia desidero sottoporre all'attenzione della Commissione le perplessità che mi sorgono a seguito della lettura di questo provvedimento, che forse non sono state sufficientemente chiarite. Esse vanno al di là dei rilievi letterali, per sollevare questioni che toccano un altro aspetto. Nella relazione al disegno di legge c'è scritto che le attività delle cooperative appaltatrici continueranno. Allora io dico che, se continuano, è opzionale quello che noi diciamo al primo articolo; e quello che suggerisce perplessità non è tanto la questione delle retribuzioni quanto il fatto che alcuni servizi sono assunti in gestione diretta. Quali sono i servizi delle cooperative appaltatrici che passano in gestione diretta?

C'è scritto poi nella relazione che certi servizi continuano ad essere svolti dalle imprese appaltatrici alle stesse condizioni previste dai contratti scaduti.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È detto qui « continueranno fino alla data dell'inquadramento ». Si tratta di una norma transitoria. I servizi appaltati, cioè continueranno ad essere espletati dalle ditte appaltatrici fino al momento in cui il personale sarà trasferito all'azienda dei monopoli.

COCCO MARIA. D'accordo su questo punto. Vorrei chiarimenti, però, in ordine al trattamento di quiescenza.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 fuga ogni dubbio in quanto recitano: « Al personale medesimo, all'atto della cessazione dal servizio, compete il trattamento di quiescenza, nelle forme della pensione o della indennità una volta tanto, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 1092. Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto dal precedente comma, ha la facoltà di optare, entro un anno dalla data di inquadramento in prova, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ».

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul problema del trattamento economico che, a mio giudizio, sembra il più delicato. Ricordo anche che in altri casi si è sempre fatto salvo il trattamento economico goduto in precedenza; così è avvenuto per le imposte di consumo e per il personale dipendente dalle esattorie.

Recentemente anche i colleghi onorevoli Spinelli e Colucci sono stati i proponenti di un ordine del giorno, votato dall'Assemblea, mirante alla conservazione e salvaguardia del posto di lavoro al fine di mantenere intatti i diritti già acquisiti.

Voglio far presente che gli intendimenti apparsi in seno alla Commissione per un eventuale tempestivo invio al Senato del presente provvedimento, al fine di farlo eventualmente correggere, mi trova nettamente contrario e spero che ciò non diventi prassi.

Ritengo inoltre opportuno che l'obbligo di assunzione da parte dell'amministrazione, e quindi di cessazione dell'appalto debba meglio essere assicurato stabilendo in termine *ad quem* per l'assunzione diretta dei servizi.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli: do lettura del primo:

ART. 1.

I dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla presente legge, che l'ammini-

strazione autonoma dei monopoli di Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici dell'amministrazione stessa dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 580 unità, i predetti dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi di cui al primo comma, alla data del 1° luglio 1973 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole Spinelli ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Dopo il primo comma inserire il seguente:*

All'assunzione in gestione diretta dei servizi di cui al precedente comma, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » (1. 1).

Al secondo comma, sopprimere le parole: « entro il limite massimo di 580 unità » (1. 2).

Al secondo comma, sostituire le parole: « 1° luglio 1973 », *con le seguenti:* « 31 dicembre 1974 » (1. 3).

Vorrei osservare che il combinato disposto dei due ultimi emendamenti può comportare problemi di copertura.

L'emendamento relativo alla eliminazione dell'indicazione del numero degli assumendi, nasce da una proposta della Commissione affari costituzionali, proposta che però non è vincolante; essendo una semplice osservazione, non siamo tenuti a rispettarla.

SPINELLI, *Relatore*. Lo spostamento della data dal « 1° luglio 1973 » al « 31 dicembre 1974 » non pone problemi circa la eventualità di un aumento dei dipendenti delle cooperative in quanto dal 1° luglio 1973 ad oggi molti dipendenti sono andati in pensione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, quello che si riferisce al numero delle 580 unità, devo dire che questo emendamento è un suggerimento datoci dalla I Commissione affari costituzionali peraltro non vincolante.

Concludendo: ritiro l'emendamento in cui si fa riferimento al numero di 580 persone e mantengo quello relativo allo spostamento di data. In tal modo non sorgono problemi di congruità di copertura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'emendamento 1. 2 è stato ritirato dal relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3 di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé adottate.

(*È approvato*).

Poiché ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno, elevabile a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1.

L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo e munito dei prescritti requisiti.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

La consistenza organica degli operai specializzati e quella degli operai qualificati – di cui alla tabella *O* annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 – sono aumentate di un numero di posti corrispondente al numero di quei beneficiari della presente legge che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati. In relazione al conseguente complessivo aumento della consistenza organica degli operai specializzati e qualificati, è apportata una corrispondente riduzione all'organico previsto dalla citata tabella *O* per gli operai comuni.

In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

In mancanza del titolo di studio di licenza elementare, l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.

(*È approvato*).

ART. 4.

Ai fini dei suddetti inquadramenti il direttore generale dei monopoli di Stato, con propria determinazione, emanerà un quadro di corrispondenza fra le mansioni svolte dai dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale di ruolo dell'azienda.

Per i concorsi di inquadramento è nominata dal direttore generale dei monopoli di Stato apposita commissione, di cui faranno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione dei monopoli.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti massimi di età previsti per i dipendenti dei monopoli.

Al personale medesimo, all'atto della cessazione dal servizio, compete il trattamento di quiescenza, nelle forme della pensione o della indennità una volta tanto, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 1092.

Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto dal precedente comma, ha la facoltà di optare, entro un anno dalla data di inquadramento in prova, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

(*È approvato*).

ART. 6.

All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli nn. 136, 191, 193, 194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'allegato al disegno di legge:

ALLEGATO

1. — Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali superiori presso il deposito tabacchi greggi di Tortona.

2. — Scarico, ammassamento, ricarico, facchinaggio e spedizioni sali, tabacchi e materiali vari presso il deposito tabacchi greggi di Tortona.

3. — Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali « scelto », « raffinato », « macinato » ed « integrale » presso la salina di Margherita di Savoia.

4. — Manipolazione, prelevamento, carico e scarico del sale presso la salina di Margherita di Savoia per le spedizioni via terra e via mare del sale stesso agli organi dell'amministrazione dei monopoli di Stato ed a privati acquirenti. Esercizio e manutenzione della teleferica Margherita di Savoia - Barletta.

5. — Esecuzione, presso la salina di Margherita di Savoia, dei lavori occorrenti per la manutenzione ordinaria dell'armamento e la riparazione saltuaria, nonché di servizi onerosi lungo la rete ferroviaria dello stabilimento.

6. — Eduzione delle salamoie dai cantieri di trivellazione della salina di Volterra.

7. — Smaltimento della melma di risulta dagli scarichi dei due reattori dell'impianto a termo-compressione della salina di Volterra.

8. — Carico e scarico di sali e materiali vari presso la salina di Volterra.

9. — Conduzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali « scelto » e « macinato » presso la salina di Tarquinia.

10. — Conduzione e manutenzione dell'impianto per la produzione ed il condizionamento dei sali « scelto » e « raffinato » presso il deposito sali di Castellammare di Stabia.

11. — Scarico, introduzione e rispedizione dei sali presso il deposito sali di Castellammare di Stabia.

12. — Scarico, deposito e spedizioni di sali e tabacchi greggi e lavorati; conduzione e manutenzione dell'impianto di raffineria dei sali « scelto », « raffinato » e « macinato » presso il deposito generi di monopolio di Venezia-Porto Marghera.

13. — Conduzione e manutenzione dell'impianto meccanico per la produzione del tabacco omogeneizzato presso il tabacchificio speciale di Bari.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro,

nell'approvare il disegno di legge n. 3997,

impegna il Governo

ad assicurare, attraverso opportune direttive, che il quadro di corrispondenza di cui all'articolo 4 sia formato in modo che al personale che abbia esercitato l'opzione sia conservato, compatibilmente con le norme sul trattamento economico del personale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il medesimo trattamento goduto all'atto dell'inquadramento.

(0/3997/1/6) « COCCO MARIA, PAVONE, SANZA, PERDONÀ ».

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accetta in quanto l'ordine del giorno esplicita la clausola della compatibilità.

PRESIDENTE. Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza » già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 luglio 1974.

L'onorevole relatore ha facoltà di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto incaricato di definire il testo degli emendamenti al disegno di legge.

PAVONE, *Relatore*. Ieri sera il Comitato ristretto ha concordato una serie di emendamenti.

Riguardo all'articolo 2, un primo emendamento elimina eventuali elementi di discrezionalità nel giudizio da esprimere per l'ammissione al concorso di coloro che già prestano servizio quali militari di truppa e pertanto propone di sostituire le ultime quattro righe del n. 1 con il seguente periodo: « e non abbiano demeritato durante il servizio. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa ». In tal modo, mi pare, cade qualsiasi dubbio in merito.

Altro emendamento all'articolo 2 è quello che si riferisce al numero 2), dove il Comitato ristretto propone di eliminare la espressione: « sono parificati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

Accogliendo poi il suggerimento della I Commissione affari costituzionali si propone di sopprimere, al numero 2 dell'articolo 2, l'ultimo alinea relativo al consenso dei genitori non più necessario dopo l'entrata in vigore delle norme concernenti la maggiore età al 18° anno.

All'articolo 3 viene inserito un periodo aggiuntivo del seguente tenore: « nonché la composizione delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e quella per l'accertamento psico-attitudinale ». Questo emendamento è stato proposto proprio per ovviare ad eventuali contestazioni che potrebbero sorgere in sede di visita medica.

All'articolo 4, terzo comma, un emendamento prevede la possibilità di revisione del giudizio espresso in sede di visita medica.

Gli articoli da 5 ad 8 non hanno costituito oggetto di emendamenti; all'articolo 8, per quanto riguarda l'integrazione della commissione esaminatrice per le prove di lingua, il Comitato ristretto aveva pensato in un primo momento di presentare un emendamento tendente ad integrare la commissione stessa con un membro esterno, ma poi si è fatto notare che, nella maggior parte dei casi, il professore designato dal Ministero della pubblica istruzione rifiuta sistematicamente l'incarico. Da qui la necessità di inserire un ufficiale in servizio permanente effettivo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Il testo è perciò rimasto invariato.

L'articolo 9, che prevede i punteggi per meriti speciali, è stato diviso in tre settori: titolo di studio, conoscenza della lingua estera, benemerenze civili e militari. Si è venuto così a creare un *plafond* massimo su cui operare.

Per quanto riguarda il titolo di studio si propone il divieto di cumulo, così da

tenere conto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio.

Si è anche cercato di tener conto di coloro che conoscono la lingua estera aumentando il punteggio da 0,50 ventesimi ad un ventesimo.

Anche per le benemerenze civili e militari, come per quanto riguarda i titoli di studio, si è ritenuto di dover affermare che, in caso di pluridecorazione, non sono cumulabili i punteggi attribuiti, ma verrà considerato soltanto il punteggio maggiore. Ad esempio, nel caso di un militare decorato con medaglia d'oro al valor civile e militare, e con medaglia di bronzo al valor civile o militare, non sarà dato un punteggio pari a 3 più 1, ma soltanto 3.

Viceversa, per quanto riguarda i precedenti di carriera, rimane stabilito quanto previsto dall'articolo 9 del testo.

Vi è poi un emendamento, di minore importanza, all'articolo 18, cioè la semplice correzione dell'età da 32 anni a 33 anni.

SPINELLI. Anche noi abbiamo partecipato all'elaborazione di questi emendamenti, per cui non possiamo non essere d'accordo su di essi. Il mio intervento, pertanto, si limita ad essere una dichiarazione di voto favorevole a questo disegno di legge.

VESPIGNANI. Gli emendamenti illustrati testé dal relatore rispecchiano gran parte degli orientamenti emersi nel corso della discussione. Confermo quindi il voto favorevole al disegno di legge ed agli emendamenti che modificano il testo in senso positivo.

SANZA. Il gruppo della democrazia cristiana esprime parere favorevole agli emendamenti illustrati dall'onorevole relatore.

DAL SASSO. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo illustratoci stamattina dall'onorevole relatore.

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole agli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della Guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli:

1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati in servizio della Guardia di finanza che siano dichiarati idonei alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo 15.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Al concorso possono essere ammessi:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età, contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana. Sono parificati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

stato di celibe o vedovo, e comunque senza prole;

statura non inferiore a metri 1,65;

buona condotta civile e morale;

diploma d'istruzione secondaria di primo grado. I concorrenti per il contingente di mare debbono essere in possesso di uno dei diplomi di qualifica specificati nel bando di concorso;

assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se minorenni. Per coloro i quali sono già arruolati nella Guardia di finanza si prescinde da tale assenso.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti deve essere esibita nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, n. 1, sostituire le parole « e siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa » *con le parole* « e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa » (2. 1).

Al secondo comma, n. 2, sopprimere le parole « Sono parificati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica » (2. 2).

Al secondo comma, sopprimere l'ultimo alinea del punto 2 (2. 3).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Nel bando di concorso, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:

il numero dei posti da mettere a concorso distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dal precedente articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli indicati dal successivo articolo 9;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

la composizione della commissione esaminatrice;

i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove di esame, della visita medica e degli accertamenti relativi all'idoneità psico-attitudinale di cui al successivo articolo 4.

Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Il relatore, a nome del comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, al quinto alinea del primo comma le parole « nonché la composizione delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica. Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza l'accertamento è limitato alla esistenza di infermità invalidanti in atto.

L'aspirante riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamenti psico-attitudinali di idoneità al servizio quale sottufficiale nella Guardia di finanza.

Il giudizio espresso in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso.

Il relatore, a nome del comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla Commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dal primo comma del precedente articolo 3; quello espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 5 all'8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale.

Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione esaminatrice nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e di due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

(*È approvato*).

ART. 7.

La commissione esaminatrice assegna a ciascuna composizione scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'articolo 4 e che abbia superato la prova scritta è ammesso a sostenere la prova orale di esame.

La commissione esaminatrice assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. È idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

La media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreché abbia riportato la idoneità nelle prove previste dall'articolo 5 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'articolo 6, integrata da un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera *d*) dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.

Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente così maggiorato:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi;

c) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50 ventesimi per ogni classe superata;

d) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50 ventesimi per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1 ventesimo per voto superiore a 15 ventesimi;

e) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di punti 1,30 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

La maggiorazione indicata alla lettera *c*) non è cumulabile con quelle indicate alle lettere *a*) e *b*).

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

Il Ministro delle finanze approva le graduatorie e dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso.

Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:

ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera b) *aggiungere le parole:*

« qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio » (9. 1).

Sopprimere la lettera c) (9. 2).

Alla lettera d), *secondo alinea, sostituire le parole* « 0,50 ventesimi » *con le parole* « 1 ventesimo » (9. 3).

Alla lettera d), *terzo alinea, sostituire le parole* « 1 ventesimo » *con le altre* « 1,50 ventesimi » (9. 4).

Alla lettera e), *dopo il terzo alinea, aggiungere le seguenti parole* « qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio » (9. 5).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 10 al 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza:

se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di inizio del corso. I sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza perdono il grado;

se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso.

Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ritepetere un solo anno di corso.

(*È approvato*).

ART. 12.

Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.

Sono rinviati dal corso d'autorità gli allievi sottufficiali che:

a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.

Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo è adottato con decreto del Ministro delle finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

(*È approvato*).

ART. 13.

Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Essi non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado me-

desimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.

Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza.

(*È approvato*).

ART. 14.

Le norme che prevedono la sospensione della promozione ai vari gradi di sottufficiale si applicano alla nomina a vicebrigadiere.

(*È approvato*).

ART. 15.

Gli appuntati che, avendo compiuto almeno ventidue anni di servizio effettivo nel Corpo o dieci anni di grado, si siano segnalati per servizi di speciale importanza o si siano particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri doveri e posseggano in modo spiccato le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado di vicebrigadiere, possono essere proposti per la nomina a vicebrigadiere dalle autorità di grado determinate dal regolamento.

Il Comandante generale della Guardia di finanza, sentita la Commissione di avanzamento per i sottufficiali, ammette i più meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un terzo dei posti disponibili nell'organico.

L'esperimento consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo programmi e modalità stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

Sono ammessi a sostenere la prova orale gli appuntati che abbiano riportato un punto di almeno dieci ventesimi nella prova scritta.

Superano l'esperimento gli appuntati che abbiano riportato nella prova orale un punto di almeno dieci ventesimi; essi sono dichiarati idonei alla nomina, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianità del proprio grado e nominati vicebrigadieri limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 16.

La nomina a vicebrigadiere decorre:

1) per i provenienti dai corsi di reclutamento, da data non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei;

2) per gli appuntati nominati a norma del precedente articolo 15, sotto la data successiva a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dai corsi di reclutamento.

(*È approvato*).

ART. 17.

Restano in vigore le disposizioni concernenti la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 558.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 18.

È conferita, a domanda, la nomina a vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali:

1) agli appuntati, purché abbiano acquisito diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari;

2) agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'età di 32 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Al n. 2), sostituire le parole « l'età di 32 anni » *con le altre* « l'età di 33 anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 con la modifica testé adottata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 19 al 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 19.

Gli appuntati che cessino dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e siano giudicati idonei al servizio quali sottufficiali della riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri della riserva con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole delle autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali.

(*È approvato*).

ART. 20.

Gli articoli 18 e 19 sono applicabili anche nei confronti dei militari collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda entro 6 mesi e non abbiano superato, alla data anzidetta, i limiti di età relativi ai sottufficiali della riserva e del complemento.

Per detti militari la nomina a vicebrigadiere decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 21.

Gli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40, continuano ad applicarsi ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere da conferire nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due anni successivi.

Le disposizioni degli articoli precedenti iniziano ad avere applicazione nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati ai sensi del precedente articolo 15 o degli allievi sottufficiali del corso di reclutamento biennale da conferire rispettivamente nel 3° e nel 4° anno successivo.

Le nomine a vicebrigadiere da conferire agli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge decorrono dal 1° luglio di detto anno e sono conferite nella misura di un decimo dei posti disponibili nell'organico.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento vengono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (3997).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) » (3158).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Dal Sasso, Frau, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, La Marca, Macchiavelli, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pavone, Perdonà, Postal, Pumilia, Raffaelli, Rende, Russo Ferdinando, Santagati, Sanza, Spinelli, Vespignani e Vincenzi.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO